

Nuovo Regolamento della Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
(approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29/06/2017)

INDICE

ART. 1 Oggetto del regolamento	1
ART. 2 Definizioni e riferimenti	1
ART. 3 Ambito di attività	1
ART. 4 Attività e compiti degli Enti Aderenti	1
ART. 5 Obiettivi e compiti della SUA	2
ART. 6 Organizzazione e dotazione del personale	3
ART. 7 Ripartizione del fondo alla SUA.CS	4
ART. 8 Organo di gara e commissione di gara	4
ART. 9 Strumenti di comunicazione	5
ART. 10 Il RUP	5
ART. 11 Trattamento dei dati	5
ART. 12 Spese di convenzione	6
ART. 13 Contenzioso	6
ART. 14 Rinvio	6
ART. 15 Rinvio dinamico	6
ART. 16 Entrata in vigore	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Cosenza con Deliberazione Consiliare Provinciale n. 10 del 29/06/2017.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- la "SUA.CS" è la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Cosenza;
- l'"Ente Aderente" è il Comune della provincia di Cosenza che aderisce alla SUA.CS;
- la "Convenzione" è il disciplinare tra la Provincia di Cosenza e gli Enti Aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- d) il "Regolamento", è il presente regolamento denominato Regolamento della Stazione Unica Appaltante Provincia di Cosenza;
- il "Codice ", è il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la "Legge 136/2010" è la legge 13.08.2010 n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*;
- il " D.P.R. 207/2010", è il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/06 e ss.mm. e ii, approvato con DPR 5.10.2010 n. 207;
- il "DPCM 30.06.2011" è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stata data attuazione all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - per la costituzione delle Stazioni Uniche Appaltanti;

2. Il regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) e ss. mm. e ii. e nel D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione).

Art. 3 - Ambito di operatività

Alla SUA.CS è attribuita la competenza in ordine alla procedura per l'individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi su richiesta.

Art. 4 - Compiti degli Enti aderenti

1. I compiti degli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione, secondo lo schema approvato con deliberazione di consiglio n. 10 del 29/06/2017, che disciplina nel dettaglio le attività di competenza dell'Ente Aderente.

2. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della SUA.CS, l'Ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all' indirizzo sua@pec.provincia.cs.it quanto segue:

a) richiesta espletamento gara e copia del versamento in favore della SUA.CS dei costi stabiliti al successivo art. 6, comma 4;

b) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto, il CIG e la quantificazione dell'incentivo spettante i commissari di gara nominati da SUA.CS;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:

indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto

e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

d) nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara;

e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

f) progetto in formato elettronico (e cartaceo in caso di LL.PP), completo di ogni suo allegato;

g) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 3);

h) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

3. Nel caso in cui versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo) del Codice si procede con le seguenti modalità:

il Presidente della Commissione richiederà per iscritto al concorrente risultato primo classificato le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte risultate anormalmente basse, con i tempi e le modalità previste comma 5 dell'art. 97 del Codice; il concorrente invierà al RUP le suddette giustificazioni affinché proceda alla verifica discrezionale dell'anomalia e il Presidente della Commissione di gara procederà a riaprire la seduta di gara (seduta riservata) al termine della valutazione dell'anomalia effettuata da quest'ultimo

Art. 5 - Obiettivi e compiti della SUA.CS

1. La SUA.CS in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 88, della Legge 56/2014, svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dall'art. 13 della Legge 136/2010 e dal DPCM 30.06.2011, al fine di garantire o promuovere il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.

2. La SUA.CS, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. In quest'ultimo caso la documentazione necessaria all'avvio delle procedura di gara dovrà pervenire - completa - e con anticipo tale da consentire alla SUA.CS di rispettare i termini di erogazione del finanziamento con un anticipo minimo da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Qualora l'Ente aderente non rispetti le condizioni di cui sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA.CS per la perdita del finanziamento.

3. Su richiesta dell'Ente aderente, e a seguito di stipula di convenzione, la SUA.CS svolge le seguenti attività:

a) cura la protocollazione delle domande/offerte e tutti gli atti di gara al proprio protocollo;

b) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando, disciplinare, lettera d'invito, avvisi di pre informazione) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;

- c) nel caso in cui la SUA.CS rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione sopra detta chiederà al RUP di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione;
- d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio qualità/prezzo – la SUA.CS effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine alla individuazione degli elementi di valutazione. La SUA.CS opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la Commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso concorda con l'Ente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice;
- e) la SUA.CS non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il/la progettista e/o l'Ente aderente;
- f) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la SUA.CS provvede alla pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara e dell'avviso informale della negoziata senza bando e ai connessi adempimenti di pubblicità (attraverso il Servizio provveditorato della Provincia di Cosenza), ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara e alla trasmissione, se richiesta, dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a tutti i documenti di gara (verbali, schemi punteggi, etc). La determinazione di affidamento definitivo dovrà essere trasmesso alla SUA.CS per i successivi adempimenti.
- g) nel caso di ricorso al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (art. 77, comma 3 del Codice) spetta alla Provincia la nomina della Commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; nel caso di ricorso al criterio del **prezzo più basso** la commissione può essere presieduta dalla Posizione Organizzativa dell'Ente aderente competente in relazione all'oggetto del contratto o, su richiesta, da membri esperti della SUA e la SUA.CS offrirà il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
- h) la SUA.CS indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
- i) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- j) predispose lo schema di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente affinché provveda alla relativa determinazione, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;
- k) procede alle comunicazioni previste dalla normativa vigente a favore delle ditte partecipanti alla procedura, anche in esito all'aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 76 del Codice;
- l) cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- m) la SUA.CS su richiesta (e invio delle credenziali) del RUP effettua la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice e di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara, tramite i controlli presso i competenti uffici ed amministrazioni;

Art. 6 - Organizzazione e dotazione del personale

1. La Provincia assicura che la SUA.CS sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività. L'Ente aderente si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.CS del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

2. La Provincia controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.CS e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.CS e del personale di raccordo del Comune, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.
3. La SUA.CS avrà a disposizione adeguati locali all'interno della sede della Provincia per lo svolgimento delle attività nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
4. L'attività della SUA.CS sarà supportata dal servizio informatico dell'Ente (CED) per garantire assistenza informatica durante le sedute di gara e l'utilizzo del software in uso per la gestione delle gare e dal servizio provveditorato per garantire la perfetta modalità di pubblicazione dei bandi.
5. La SUA.CS è diretta da un dirigente della provincia di Cosenza. L'iscrizione alla Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti avviene a cura del Responsabile del Servizio Informatico, individuato quale **R.A.S.A.** (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante).

Art. 7 - Ripartizione del fondo alla SUA.CS

Le somme assegnate alla **SUA.CS** da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla Convenzione, andranno a costituire un fondo così destinato:

- **spese per il personale:** compenso straordinario per l'espletamento della procedura di gara e buoni pasto;

sarà cura del Dirigente della SUA.CS procedere alla ripartizione delle somme, su proposta del responsabile del servizio, in base alle specifiche attività svolte da ogni singolo componente, come da rilevazione ore dal marcatempo, e con le tariffe stabilite dal CCNL.

Non percepirà alcun compenso, ma solo il buono pasto, il personale di categoria D titolare di Posizione Organizzativa o Alta professionalità¹ nominato quale componente delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'articolo 77 del Codice.

Tale somme verranno liquidate con le modalità previste per legge, su proposta del Dirigente, entro 20 giorni dalla stipula del contratto o, più in generale, dal negozio di affidamento definitivo di ogni singolo lavoro, fornitura o servizio;

- **spese di funzionamento :** *software, hardware*, gestione portali internet, testi, riviste, corsi di formazione del personale **SUA.CS** e quanto altro necessario per la formazione e l'informazione del personale e dell'utenza;

- **spese generali:** per cancelleria, arredi e quanto altro necessario per il funzionamento della struttura.

Art. 8 – Organo di gara e commissione di gara

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal RUP, come organo monocratico, mentre funge da verbalizzante un dipendente della SUA.CS.
2. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione la commissione verrà nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice;
3. Nel caso in cui sia necessario valutare la congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice, il Presidente della SUA trasmetterà gli atti al RUP e procederà a riaprire la seduta di gara al termine della valutazione dell'anomalia effettuata da quest'ultimo.

¹ Ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31/03/1999 (Retribuzione di posizione e risultato) il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

4. La nomina della Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente della S.U.A. che potrà prevedere, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrano oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di componenti esperti esterni e di componenti appartenenti agli organici degli Enti aderenti. In quest'ultimo caso le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente Aderente.

5. Per i compiti svolti dal personale della SUA.CS nell'espletamento delle procedure di gara per conto degli Enti aderenti, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del Codice e ss. mm. e ii., è riconosciuta una quota parte pari ad un quarto (1/4) dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice (2% dell'importo a base d'asta);

Tale incentivo deve essere indicato nel quadro economico della determinazione a contrattare alla voce "spese a disposizione della amministrazione" e verrà contestualmente versato sul c/c della Tesoreria Unica Banca d'Italia della Provincia di Cosenza, pena rinuncia a procedere da parte della SUA.CS.

6. L'attività dei componenti delle Commissioni di gara è svolta fuori dall'orario di servizio.

Art. 9 – Strumenti di comunicazione

L'indirizzo pec della SUA.CS è sua@pec.provincia.cs.it e l'indirizzo del protocollo è: Ufficio Protocollo – Provincia di Cosenza Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza . Telefono: 0984814220 – 274 – 356

Art. 10 – Il RUP

1. L'Ente aderente si impegna a nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del Codice e sue ss. mm. e ii. per ogni lavoro, servizio e fornitura e per come indicato nelle linee guida ANAC;

2. Al RUP nominato dall'Ente aderente, in particolare, è demandata la responsabilità della sottoscrizione del bando e del disciplinare di gara.

3. Al RUP nominato dall'Ente aderente compete la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dei propri regolamenti; il compimento degli adempimenti relativi alle comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (AVCP) e deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

4. Il RUP può partecipare alle sedute di gara al fine di offrire, se richiesti, chiarimenti in merito al progetto e alle priorità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l'Ente aderente deve esprimere il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.CS, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

2. Il soggetto competente dell'Ente aderente individua il Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.CS;

3. L'Ente aderente deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 12 - Spese di convenzione

1. La convenzione da stipularsi tra la Provincia di Cosenza e gli Enti aderenti è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642.

2. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 -Contenzioso

Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente Aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico.

La **SUA.CS** fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

Art. 14 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 15 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 16- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e non trova applicazione per i contratti in corso di esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati.



CONVENZIONE – ADESIONE SUA.CS

L'anno _____ il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Provincia di Cosenza, piazza XV Marzo n. 1, Cosenza

TRA

la SUA.CS - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, codice fiscale 8003710789 avente sede a piazza XV Marzo n. 1, Cosenza, rappresentata dal Dirigente del Settore _____ domiciliata/o ai fini del presente atto in piazza XV Marzo n. 1, Cosenza, autorizzata/o alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. xxxx del xx/xx/xxxx

E

il Comune di _____ codice fiscale _____
in _____ avente sede legale _____
rappresen-
tata dal/lla Sig./Sig.ra _____ avente funzione
di _____ nato/a a _____ il __/__/19__ e domiciliato/a ai fini del
presente atto c/o il Comune aderente, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/201__;

PREMESSO

-che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

-che l'art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 – in attuazione delle direttive UE 2014/23, 2014/24 e 2014/25 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, prevede:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la

normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche

ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.”

-che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 24/11/2015, è stato approvato il regolamento interno per istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) con relativo schema di convenzione;

-che con deliberazione del Consiglio provinciale n. xxxx del xx/xx/xxxx , il suddetto regolamento è stato totalmente abrogato e sostituito con un nuovo regolamento ed una nuovo schema di convenzione in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-che L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;

-che che l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

-che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

-che il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla SUA è quello di “promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi”;

-**che** l'obiettivo della SUA è quello di “rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro”;

-**che** possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

-**che**, in particolare, l'attenzione deve essere rivolta ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che sono quelli maggiormente in difficoltà nello svolgere questo tipo di attività che richiede una specifica professionalità ed esperienza, difficilmente acquisibile nei casi di scarse risorse umane disponibili, già impegnate in molteplici funzioni;

-**che**, al contrario, il personale della Provincia di Cosenza ha le conoscenze e l'esperienza tali da poter svolgere questo compito anche per gli altri enti;

- **che** le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza (SUA.CS) con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 per i Comuni e gli altri Enti aderenti.
2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.

Articolo 2 – Attività escluse

Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- La fase “a monte” della procedura di gara (individuazione lavori, delle forniture e dei servizi da acquistare, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, determinazione a contrarre, versamento contributo ANAC).
- La fase finale della procedura di gara (affidamento definitivo, stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge).

Articolo 3 – Modalità di adesione alla SUA.CS

1. I rapporti tra la SUA.CS e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. xxx del xx/xx/xxxx ;
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.CS il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del contraente fino ad “aggiudicazione provvisoria”;

Articolo 4 – Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Cosenza in funzione di SUA, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino ad “aggiudicazione provvisoria”;

2. Più analiticamente, su richiesta dell'Ente aderente, la SUA.CS svolge le seguenti attività:

a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando, disciplinare, lettera

d'invito, avvisi di pre informazione) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;

b) nel caso in cui la SUA.CS rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione sopra detta chiederà al RUP di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio qualità/prezzo – la SUA.CS effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine alla individuazione degli elementi di valutazione. La SUA.CS opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la Commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso concorda con l'Ente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016;

d) la SUA.CS non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il/la progettista e/o l'Ente aderente;

e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la SUA.CS provvede alla pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara e dell'avviso informale della negoziata senza bando e ai connessi adempimenti di pubblicità (attraverso il Servizio provveditorato della Provincia di Cosenza), ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara e alla trasmissione, se richiesta, dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a tutti i documenti di gara (verbali, schemi punteggi, etc). La determinazione di affidamento definitivo dovrà essere trasmesso alla SUA.CS per i successivi adempimenti.

f) nel caso di ricorso al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (art. 77 del D. Lgs. 50/2016 comma 3) spetta alla Provincia la nomina della Commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; nel caso di ricorso al criterio del **prezzo più basso** la commissione può essere presieduta dalla Posizione Organizzativa dell'Ente aderente competente in relazione all'oggetto del contratto o, su richiesta, da membri esperti della SUA e la SUA.CS offrirà il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;

g) la SUA.CS indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

3. La SUA.CS, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. In quest'ultimo caso la documentazione necessaria all'avvio delle procedura di gara dovrà pervenire - completa - e con anticipo tale da consentire alla SUA.CS di rispettare i termini di erogazione del finanziamento con un anticipo minimo da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Qualora l'Ente aderente non rispetti le condizioni di cui sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA.CS per la perdita del finanziamento.

4. La SUA.CS potrà decidere di non procedere nel caso in cui l'Ente aderente non versi l'incentivo previsto al successivo art. 6 comma 4

Articolo 5 – Adempimenti dell'Ente aderente

1. al fine di avviare la procedura di gara da parte della SUA.CS, l'Ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all'indirizzo sua@pec.provincia.cs.it quanto segue:

a) richiesta espletamento gara e copia del versamento in favore della SUA.CS dei costi stabiliti al successivo art. 6, comma 4;

b) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto, il CIG e la quantificazione dell'incentivo spettante ai commissari di gara nominati da SUA.CS;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:

indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

d) nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara;

e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

f) progetto in formato elettronico (e cartaceo in caso di LL.PP), completo di ogni suo allegato;

g) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 3);

h) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

Articolo 6 – Commissioni di gara

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal RUP (dell'Ente aderente), mentre funge da verbalizzante un componente nominato dalla SUA.CS;

2. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) la commissione verrà nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice;

3. L'Ente aderente può, con richiesta scritta, indicare un componente esperto all'interno della commissione di gara ;

4. Per i compiti svolti dal personale della SUA.CS nell'espletamento delle procedure di gara per conto degli Enti aderenti, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del Codice, è riconosciuta una quota parte pari ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice (2%);

Tale incentivo viene quantificato nella determinazione a contrattare di cui al precedente articolo e verrà versato all'atto della richiesta di espletamento della gara sul c/c della Tesoreria Unica Banca d'Italia della Provincia di Cosenza.

5. Per i compiti svolti dal personale interno all'Ente aderente (comma 3 del presente articolo) gli oneri non rientrano nell'incentivo previsto dal precedente comma.

Articolo 7 – Valutazione delle offerte anormalmente basse

Nel caso in cui versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo) del Codice si procede con le seguenti modalità:

il Presidente della Commissione richiederà per iscritto al concorrente risultato primo classificato le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte risultate anormalmente basse, con i tempi e le modalità previste comma 5 dell'art. 97 del Codice; il concorrente invierà al RUP le suddette giustificazioni affinché proceda alla verifica discrezionale dell'anomalia e il Presidente della Commissione di gara procederà a riaprire la seduta di gara (seduta riservata) al termine della valutazione dell'anomalia effettuata da quest'ultimo.

Articolo 8 - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Tutti i rapporti giuridici successivi alla determinazione di aggiudicazione provvisoria sono di competenza dell'Ente aderente;

3. Restano a carico dell'Ente aderente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

Articolo 9 – Patto di integrità

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Articolo 10 – Gratuità delle funzioni della SUA.CS

1. La SUA.CS svolge le proprie funzioni in favore degli Enti aderenti in modo gratuito, fatta salva la quota di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice che così stabilisce:

“Per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”.

2. Fermo restando quanto sopra, le spese di pubblicità dovute per legge saranno a carico dell'aggiudicatario e anticipate dall'Ente aderente.

Articolo 11 – Durata della convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità tre anni.
2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi.
3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

Articolo 12 – Organizzazione e dotazione del personale della SUA.CS

1. La SUA.CS è operativa presso la sede centrale della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza ed è diretta da un Dirigente dell'Ente.

2. L'iscrizione alla Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti avviene a cura del Responsabile del Servizio Informatico, individuato quale **R.A.S.A.** (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante).

3. La Provincia assicura che la SUA.CS sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

4. L'Ente aderente si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.CS del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

5. La Provincia controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.CS e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.CS e del personale di raccordo del Comune, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Articolo 13 - (Risorse strumentali e sistemi informativi)

1. La Provincia si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.CS nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

2. L'attività della SUA.CS deve essere supportata da sistemi informativi e tecnici informatici idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a proprio carico.

2. La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Articolo 15 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Articolo 17 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

Per il Comune di _____

Il Sindaco, _____

per la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza

Il/La Dirigente _____